

Procedura aperta - Esecuzione lavori "Collegamento tra la strada urbana di scorrimento e lo svincolo di Genova Aeroporto". Importo a base d'asta: € 17.843.871,16 di cui € 651.310,24 per oneri per la sicurezza. CIG 65680194BD - CUP H31B99000010001

Verbale di gara

IV Seduta Pubblica del 12 Aprile 2016

Il giorno 12 Aprile 2016 alle ore 15,00 presso la sede di Sviluppo Genova S.p.A. in Genova, Via San Giorgio 1, si è riunita la Commissione di gara, incaricata dell'esame delle offerte e conseguente aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per l'aggiudicazione del contratto pubblico di lavori denominato "Collegamento tra la strada urbana di scorrimento e lo svincolo di Genova Aeroporto".

La commissione nominata con provvedimento in data 22/03/2016 a firma del Direttore Amministrativo di Sviluppo Genova S.p.A., dott. Maurizio Manzini, e del Presidente e Amministratore Delegato di Sviluppo Genova S.p.A., Franco Floris, allegato al presente verbale, è così composta:

- ing. Luca Castagna, Responsabile Unico del Procedimento, in qualità di Presidente di Commissione;
- ing. Carlo Merlino, dirigente del comune di Genova, Settore Regolazione – Direzione Mobilità, in qualità di Commissario;
- ing. Emanuela Cella, dipendente di Sviluppo Genova, in qualità di Commissario.

Alla seduta di gara svolge funzioni di segreteria l'ing. Stefano Macchiavelli, dipendente di Sviluppo Genova SpA.

Nel corso della seduta sono ammessi a presenziare alle operazioni di gara:

- Domenico Picasso delegato dal Rappresentante legale di Carena SpA;
- Eugenio Bressan delegato dal Legale rappresentante di Alfa Costruzioni Edili SRI
- Adriana Zizzi delegata dal Legale rappresentante di Paeco Srl;
- Giuseppe De Sensi con procura di Grandi Opere Italiane Srl;
- Costigliolo Fulvio con procura del Rappresentante legale di CCC sino alle ore 15,10.

Si procede all'aggiudicazione dell'incarico sopra indicato, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dall'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi, come previsto dal Bando di Gara pubblicato sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea N. 023 del 3/2/2016.

La Commissione di Gara, assieme al proprio legale ha valutato la documentazione, pervenuta in seguito alle richieste istruttorie formulate nelle precedenti sedute, dei concorrenti ammessi con riserva. A tale proposito, la Commissione di gara rileva che:

- con riguardo al concorrente n. n.12 ATI CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI - OFF.MA SRL, sono state esaminate le copie delle sentenze della Corte d'appello di Trento e del Tribunale di Belluno a carico di un procuratore speciale della consorziata

Costruzioni Prevedello, (trasmesse con note assunte a Prot. N.741 e 742 in data 01/04/2016). Le condanne riportate riguardano due distinti casi di lesioni personali riportate da personale di cantiere, durante l'esecuzione di lavori, a causa di violazioni di disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro. I due episodi si sono verificati, rispettivamente, nel 2003 e nel 2010. Trattasi di reati inerenti all'esercizio dell'attività professionale, tuttavia commessi con colpa e senza esiti mortali. L'uno, quello del 2003, è più grave, ritenuto tale anche in sede di giudizio penale, ma alquanto risalente e per questo da valutare con minore rigore alla data odierna. L'altro è più recente, ma intrinsecamente meno grave, anche per il tipo di lesione occorsa. Tali aspetti, valutati nel loro complesso, rilevano sulla valutazione dell'incidenza dei reati in questione rispetto alla moralità professionale del concorrente ed inducono l'Organo di gara a ritenere non configurabile la causa di esclusione di cui all'art. 38, lett. c) del Codice nel caso di specie e conseguentemente ad ammettere il concorrente alla fase successiva di gara.

- Il concorrente ha altresì rimesso copia della sentenza della Corte d'appello di Trieste, relativa alla condanna del legale rappresentante della OFF.MA (trasmessa con nota assunta a Prot. N. 726 in data 30/03/2016), riferita all'amministratore unico e legale rappresentante di OFF.MA SRL. Anche in questo caso viene in rilievo uno specifico reato professionale di lesioni conseguenti a violazione delle norme di sicurezza. L'unicità del reato, la sua risalenza nel tempo, il suo carattere colposo, la non estrema gravità delle lesioni, la pena inflitta, anche con riconoscimento delle attenuanti generiche, inducono complessivamente ad escludere l'ostatività del reato, ai fini della partecipazione alla gara;
- con riguardo al concorrente n.16 VALORI SCARL CONSORZIO STABILE, visti il provvedimento n.206 del 22/7/2015 di ANAC e l'atto del 15/2/2016 di ANAS (trasmessi con nota assunta a Prot. N. 724 in data 30/03/2016), dagli stessi risulta l'assenza di addebiti e/o della imputazione di cause di esclusione da parte di ANAC ed il riconoscimento da parte di ANAS che la controversia all'origine della annotazione (peraltro transatta) non era addebitabile a carenze di affidabilità professionale del Consorzio Stabile Valori ma casomai della consorziata Costruzioni Generali Sud Srl, non coinvolta nell'odierna gara d'appalto. La stessa ANAS in seguito alla transazione mostra di essere disponibile a consentire la partecipazione del Consorzio Stabile alle proprie gare. Pertanto l'organo di gara non ravvisa cause ostative alla partecipazione di gara.
- con riguardo al concorrente n. 22 ATI CONSORZIO COOP.COSTRUZIONI CCC - MBM SPA - FONDAMENTA SRL - CREDENDINO COSTRUZIONI SPA, vista la documentazione relativa agli sviluppi del giudizio in corso con la Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti e al giudizio fra la Sitrasb ed il Consorzio Ravennate (trasmessa con nota assunta a Prot. N. 737 in data 01/04/2016), CCC ha fatto pervenire la documentazione richiesta ed in particolare:
 - una breve memoria illustrativa;

- che la pregressa risoluzione contrattuale per inadempimento è stata confermata in due gradi di giudizio civile, ma è ancora sub iudice nel processo di Cassazione in corso, nel quale sono controversi il computo del ritenuto ritardo nell'adempimento, l'imputabilità di questo, l'adeguatezza del progetto del Committente, la sussistenza di effettive violazioni della disciplina del subappalto.
- che, tuttavia, l'appalto nel quale è intervenuta la risoluzione da parte del Committente era eseguito da una consorziata designata e non, invece, direttamente dal Consorzio Ravennate, sicché l'eventuale errore professionale sarebbe da addebitarsi alla consorziata stessa e non direttamente all'operatività dell'azienda del Consorzio.

Già per queste ragioni non appare accertabile un pregresso grave inadempimento imputabile direttamente all'attività dell'azienda propria del Consorzio Ravennate. Poiché CCC ha acquisito solo tale azienda, per effetto della fusione per incorporazione, e non anche quelle delle consorziate, l'errore professionale, quand'anche fosse configurabile, il che è ancora sub iudice, non potrebbe quindi essersi fattualmente "trasmesso" a CCC (ancorché questa, sotto il profilo giuridico, possa restare soggetta alle conseguenze obbligatorie che ne derivano). Inoltre le vicende in questione sono risalenti nel tempo e dal 2011 vi è stata l'incorporazione del Consorzio Ravennate in CCC. Tale negozio determina l'acquisizione da parte di CCC del complesso aziendale di Consorzio Ravennate e, quindi, che tale complesso aziendale sia organizzato, condotto, gestito e controllato da CCC, con la capacità industriale ed operativa propria di questa. Pertanto, se anche al funzionamento dell'azienda del Consorzio Ravennate potesse imputarsi un precedente inadempimento grave (il che è da escludere per le ragioni anzidette), comunque l'incorporazione in CCC, romperebbe sul piano fattuale la continuità nell'organizzazione e nella gestione di quel complesso aziendale e determinerebbe, sempre sul piano dei fatti, una sostituzione dell'affidabilità professionale di CCC (nella specie indubbia) a quella del Consorzio Ravennate, rendendo non più rilevanti le eventuali manifestazioni pregresse di inaffidabilità operativa di quest'ultimo.

Si dà inoltre evidenza della comunicazione assunta a prot. N.794 del 11/04/2016 dalla quale risulta che il Consorzio Integra ha assunto in affitto il ramo aziendale di CCC cui corrisponde l'odierna gara; a tale nota è stata allegata la documentazione in essa elencata, riguardante il medesimo Consorzio Integra: certificato di iscrizione al registro delle imprese, contratto d'affitto di ramo aziendale, dichiarazione ex DPCM 187/1991 ed elenco dei soci, certificato SOA, dichiarazioni di insussistenza di cause di esclusione ex art. 38 del d. lgs. n. 163/2006. E' espressamente confermato che rimane identica la consorziata designata per l'esecuzione dell'appalto, in caso di aggiudicazione. L'esame di tale documentazione (salvo verifica di veridicità delle autodichiarazioni) fa emergere la sussistenza dei requisiti giuridico-morali e dei requisiti di qualificazione SOA in capo all'affittuario del ramo aziendale, nonché l'effettiva attinenza del contratto di cui all'odierna gara al ramo d'azienda ceduto da CCC. Pertanto, ai sensi dell'art. 51 del d.

lgs. n. 163/2006, verificate l'ammissibilità (originaria) della partecipazione di CCC alla gara e tale documentazione successivamente trasmessa con riguardo all'affitto del ramo d'azienda, l'Organo di gara prende atto del subentro di Consorzio Integra nella posizione di concorrente, in luogo di CCC.

- con riguardo al concorrente n. 24 ATI CARENA SPA - GIUGLIANO COSTRUZIONI METALLICHE SRL la Commissione di gara vista la Determinazione n. 3/2014 dell'AVCP che ha stabilito che "la cessazione della causa ostativa coincide, infine, con la chiusura della procedura, che viene formalizzata con il decreto di omologazione del concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 180 L. F." rileva che Carena SpA ha allegato agli atti di gara il decreto di omologazione del proprio concordato ed è dunque ammessa.
- con riguardo al concorrente n.25 ATI MAEG COSTRUZIONI SPA - GRANDI OPERE ITALIANE SRL - COSPEF SRL, il concorrente ha fornito la copia delle sentenze della Corte di Appello di Trieste e della Corte di Cassazione a carico del direttore tecnico della MAEG Costruzioni SpA, (trasmesse con nota assunta a Prot. N. 780 in data 07/04/2016). Viene in rilievo uno specifico reato professionale di lesioni gravi conseguenti a violazione delle norme di sicurezza. L'unicità del reato, la sua risalenza nel tempo, il suo carattere colposo, la non estrema gravità delle lesioni, la pena inflitta, anche con riconoscimento delle attenuanti generiche, inducono complessivamente ad escludere l'ostatività del reato, ai fini della partecipazione alla gara. La Commissione di gara scioglie la riserva ammettendo il concorrente alla fase successiva di gara.

Dall'esame della documentazione emerge che tutti i concorrenti hanno regolarmente inserito nella relativa busta "A" le dichiarazioni e i documenti richiesti dal Disciplinare di Gara, constata la formale correttezza di tale documentazione ed acquisiti tutti i PassOE attraverso il portale AvCPass, questi vengono ammessi alla fase successiva della gara.

La Commissione procede quindi all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte tecniche.

n° prog.	Nominativo concorrente	T1	T2	T3
1	ATI VITALI - AGNESE - BP BENASSI	√	√	√
2	CARRON SPA	√	√	√
3	ATI LEOPOLDO CASTELLI SPA - LIETTI SRL	√	√	√
4	ATI ITERGA - D.TECH	√	√	√
5	ATI PAECO - COMES	√	√	√
6	OPERAZIONE SRL	√	√	√
7	ATI OBEROSLER SRL - SIMI SRL	√	√	√
8	CIMOLAI SPA	√	√	√
9	ATI MANELLI IMPRESA SRL - SCANDIUZZI STEEL CONSTRUCTIONS SPA	√	√	√
10	MONACO SPA	√	√	√

n° prog.	Nominativo concorrente	T1	T2	T3
11	ATI DELTA LAVORI SPA - ZARA METALMECCANICA SRL	√	√	√
12	ATI CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI - OFF.MA SRL	√	√	√
13	ROSI LEOPOLDO SPA	√	√	√
14	ATI LAVORI E COSTRUZIONI SRL - CAMPOLO SPA	√	√	√
15	ATI PAOLO BELTRAMI - CEMA SRL	√	√	√
16	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	√	√	√
17	ATI BACCHI - EDILMECOS - CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA	√	√	√
18	COSTITUENDO CONSORZIO ORDINARIO TRA CMB - ALFA COSTRUZIONI EDILI SRL	√	√	√
19	ATI ITINERA - OMBA	√	√	√
20	ATI MATTIODA SPA - LMV SPA	√	√	√
21	PREVE COSTRUZIONI SPA	√	√	√
22	ATI CONSORZIO COOP.COSTRUZIONI CCC - MBM SPA - FONDAMENTA SRL - CREDENDINO COSTRUZIONI SPA	√	√	√
23	MASSUCCO COSTRUZIONI SRL	√	√	√
24	ATI CARENA SPA - GIUGLIANO COSTRUZIONI METALLICHE SRL	√	√	√
25	ATI MAEG COSTRUZIONI SPA - GRANDI OPERE ITALIANE SRL - COSPEF SRL	√	√	√


La Commissione accerta dunque che tutti i concorrenti ammessi alla gara hanno presentato nella busta "B" quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

La Commissione rammenta che Sviluppo Genova S.p.A. darà comunicazione a mezzo del proprio sito web a tutti gli offerenti della successiva seduta pubblica nella quale verranno comunicati i punteggi assegnati alle offerte tecniche e verranno aperte le buste contenenti l'offerta economica.


Alle ore 16,10 si dichiara chiusa la seduta pubblica. Seguiranno le necessarie sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche.

Delle operazioni di gara svolte viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione viene così sottoscritto.

ing. Luca Castagna



ing. Carlo Merlino



ing. Emanuela Cella

